ALLEGATO " A " ALL'ATTO N. 17138 DELLA RACCOLTA "CONSORZIO DI TUTELA DEL LIMONE DI SORRENTO I.G.P."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO I

A tutti gli effetti di legge, ed in particolare, ai fini previsti dall'articolo 14 comma 15 e seguenti, della Legge 21 dicembre 1999 n. 526, e ai sensi dell'articolo 2602 del Codice Civile è costituito un consorzio volontario, che assume la denominazione

"CONSORZIO DI TUTELA DEL LIMONE DI SORRENTO I.G.P."

ARTICOLO II

Il Consorzio ha la sede sociale in PIANO di SORRENTO (NA) alla via dei Platani n. 15.

Lo stesso Consorzio può istituire, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sedi operative provinciali e/o regionali, agenzie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale ed estero.

ARTICOLO III

La durata del Consorzio è fissata in anni cinquanta e potrà essere prorogata a norma di legge.

ARTICOLO IV

Il Consorzio, non persegue scopo di lucro.

Il Consorzio ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IGP "Limone di Sorrento":

a) promuovere l'applicazione del Disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche od implementazioni, nonché promuovere il



miglioramento delle caratteristiche qualitative della IGP "Limone di Sorrento";

- b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico, finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igienico sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
- c) tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della IGP "Limone di Sorrento", anche attraverso l'informazione del consumatore;
- d) avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato e svolgere compiti consultivi relativi alla IGP "Limone di Sorrento";
- e) promuovere accordi interprofessionali secondo le modalità del presente Statuto ed, eventualmente, piani attuativi delle previsioni di cui all'art. 15 del Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e ss. Modifiche;
- f) costituire, detenere ed utilizzare, a tutti i fini previsti dal presente Statuto, il marchio consortile;
- g) conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente;
- h) tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia ed all'estero, e vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati,

indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse la dicitura IGP "Limone di Sorrento", il marchio consortile (qualora adottato), il segno distintivo della IGP "Limone di Sorrento", il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;

- i) estendere in Italia ed all'estero la conoscenza, la diffusione della IGP "Limone di Sorrento", nonché delle sue caratteristiche di qualità, svolgendo, ovunque, apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;
- j) operare la scelta dell'organismo di controllo, pubblico o privato autorizzato ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012;
- k) Collaborare nell'attività di vigilanza con l'ex Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, ai sensi del DM del 12 ottobre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'articolo 14 comma 15, lettera d) della Legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, nell'attività di vigilanza;
- l) richiedere benefici previsti dalla Regione, dallo Stato e dalla UE.

 Per il perseguimento di quanto sopra, il Consorzio può compiere
 tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie per il
 conseguimento dell'oggetto sociale, anche concedendo fidejussioni,
 avalli e garanzie. Inoltre il Consorzio, nell'ambito degli scopi



statutari, svolge le seguenti attività nell'interesse dei consorziati:

- 1) Favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad organizzare facilitare, anche direttamente, la vendita e l'esportazione da parte dei consorziati e che contribuiscano all'affermazione della IGP "Limone di Sorrento";
- 2) Supporta i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;
- 3) Assiste i Soci in ogni questione di interesse comune;
- 4) Promuove intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione della IGP "Limone di Sorrento" o ad accrescere la rinomanza e la conoscenza;
- 5) Intraprende qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo dei consorziati.

ARTICOLO V

La zona di produzione e di trasformazione della IGP "Limone di Sorrento è indicata nel relativo disciplinare di produzione.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO VI

Possono essere ammessi produttori agricoli, confezionatori ed imprese di lavorazione, così come definiti dal DM 12 aprile 2000 e successive modifiche, inseriti nel sistema di controllo dell'I.G.P.

L'accesso al Consorzio è consentito anche in forma associata purché su specifica delega dei singoli. Tale delega specifica non è richiesta solo nell'ipotesi di Cooperative di primo grado.

Ai fini della rappresentanza negli organi del Consorzio i soci sono raggruppati in tre categorie così individuate nella filiera:

- 1) produttori agricoli, per una quota pari al 66%:
- 2) confezionatori, per una quota pari al 17%;
- 3) imprese di lavorazione, per una quota pari al 17%.

ARTICOLO VII

Le imprese che intendono aderire dovranno presentare i seguenti documenti:

- a) domanda di ammissione;
- b) certificato della CCIAA;
- c) idonea certificazione comprovante la regolare iscrizione nel Registro delle Cooperative, se trattasi di società cooperative, o documentazione idonea a comprovare la personalità giuridica per le associazioni;
- d) copia della delibera dell'organo sociale competente a decidere l'adesione al Consorzio, se soggetti diversi dalle persone fisiche;
- e) estratto del libro dei soci firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se trattasi di cooperativa;
- f) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- g) idonea certificazione attestante che il richiedente o l'impresa dallo stesso rappresentante è nel libero esercizio delle sue funzioni e non è in stato fallimentare.

I singoli produttori agricoli e le cooperative, i confezionatori e le



TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE -

AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO XIII

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal fondo consortile, che è variabile ed è formato da quote del valore minimo di Euro 5,00 (cinque/00);
- b) dalla riserva ordinaria, costituita dalla quota dei residui attivi, di cui all'art. 15 e della quota di ammissione fissata dal Consiglio di Amministrazione. Per i primi due esercizi sociali la tassa di ammissione è determinata nella misura che sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta;
- c) dalle riserve straordinarie, costituite a copertura di particolari rischi;
- d) da ogni cespite che pervenga a qualsiasi titolo al Consorzio e nei limiti di cui all'art. 14 della legge 526/99;
- e) da ogni contributo che dovesse pervenire da Enti e/o da privati.

ARTICOLO XIV

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consortile previo esatto inventario da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

ARTICOLO XV

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno attribuiti a fondi di riserva.

ARTICOLO XVI

I costi derivanti dalle attività attribuite, ai sensi dell'art. 14, comma 15 e 16 della legge 526/99 e sue modifiche ed integrazioni sono

determinati dal competente organo consortile, e sono posti a carico:

a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio, per una quota complessiva rispettivamente del 66%, per i produttori agricoli, del 17% per i confezionatori, del 17% delle imprese di lavorazione;

b) dei soggetti, anche se non aderenti al consorzio, appartenenti alle categorie individuate dall'art. 4 del D.M. 61413 del 12 aprile 2000, con le percentuali previste dal punto a).

Il tutto così come previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 410 del 12 settembre 2000, che qui si intende interamente riportato.

TITOLO IV

ORGANI DEL CONSORZIO

ARTICOLO XVII

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Revisore.

ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO XVIII

L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci regolarmente iscritti



all'organismo di controllo, pubblico o privato, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da inviare ai soci, anche a mezzo raccomandata a mano, fax o e-mail almeno quindici giorni prima della data fissata, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché della data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima.

ARTICOLO XIX

L'assemblea si riunisce in via ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Revisore o da tanti soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del totale dei soci.

In tale ultimo caso se gli Amministratori o, in loro vece, i Sindaci, non provvedano, la convocazione è ordinata a norma dell'ultimo comma dell'art. 2367 del C.C..

È di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio annuale;
- b) l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'elezione del Revisore;
- d) la trattazione di tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del

Consorzio, riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori;

- e) la determinazione degli eventuali compensi agli Amministratori e Sindaci, a norma dei successivi articoli;
- f) approvare il regolamento interno, sottoposto all'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Quando particolari esigenze lo richiedono, a giudizio e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO XX

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti validi.

Le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

ARTICOLO XXI

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto;
- b) sulle modifiche del disciplinare di produzione; tale modifica dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione da parte



del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- c) sulla proroga della durata del Consorzio;
- d) sulla variazione della sede;
- e) sullo scioglimento anticipato del Consorzio;
- f) sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le modifiche dello statuto deliberate devono essere approvate dal MIPAAF.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno 1/3 dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consorziati presenti e/o rappresentati.

ARTICOLO XXII

Ciascun consorziato ha diritto di voto.

Il valore del voto deriva dal rapporto tra media della quantità del prodotto controllato e certificato, del quale il votante dimostra l'attribuzione nelle due annate precedenti, e la media della quantità complessivamente controllate o certificate per ciascuna categoria dall'Organismo di Controllo pubblico o privato nel corrispondente periodo.

Qualora il consorziato svolga contemporaneamente l'attività

produttiva di produttore agricolo, confezionatore e/o di impresa di lavorazione, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma di singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata. Detto valore rappresenterà il peso di ogni singola categoria per il periodo di tempo considerato. Il tutto nel rispetto dell'art. 5 e 6 del D.M. del 12/04/2000.

In caso di malattia o altro legittimo impedimento, il socio assente può farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio mediante delega scritta.

ARTICOLO XXIII

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In sua assenza l'Assemblea può nominare il Presidente scegliendolo tra i consiglieri presenti.

L'Assemblea nomina il Segretario anche fra i non soci. Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché dal Notaio, se è richiesta la sua presenza.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO XXIV

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci anche per quelli non intervenuti, purché adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARTICOLO XXV



Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 a 12 membri. Gli amministratori vengono eletti: il 66% da scegliersi nell'ambito dei produttori agricoli; il 17% nell'ambito dei confezionatori ed il restante 17% sarà scelto nell'ambito delle imprese di lavorazione.

Il tutto così come disposto dagli articoli 3 e 4 del D.M. 12/04/2000 e ciò al fine di garantire una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori agricoli, dei confezionatori e delle imprese di lavorazione nella filiera produttiva interessata alla I.G.P.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta elegge il Presidente e un Vicepresidente e ne stabilisce i poteri.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili, sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto ad alcun compenso, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

ARTICOLO XXVI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, quando lo reputi necessario, oppure su domanda motivata di almeno due terzi dei consiglieri o dal Revisore.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, fax o e-mail in modo che i consiglieri effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze si ritengono valide quando intervenga la maggioranza dei membri e possono tenersi anche attraverso l'ausilio di strumenti tecnologici, quali la videoconferenza o altro mezzo funzionale allo svolgimento legittimo dei lavori.

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri oppure quando si tratti di questioni od affari in cui qualcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione o il Revisore abbia interesse diretto.

Il consigliere o il Revisore interessato personalmente nelle questioni che si discutono deve astenersi dal voto.

A parità di voto, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede; nelle votazioni segrete, la parità comporta reiezione della proposta. Il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di tre sedute consecutive è considerato dimissionario.

ARTICOLO XXVII

Se nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea gli altri provvedono alla sostituzione, ai sensi dell'articolo 2386 c.c.

I consiglieri nominati devono rappresentare la stessa categoria dei consiglieri sostituiti.

I consiglieri così nominati, restano in carica fino alla prima Assemblea successiva.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.



terzo esercizio.

Il revisore controllerà l'amministrazione del Consorzio e vigilerà sull'osservanza della Legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità del Consorzio, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e perdite, alle risultanze dei libri e/o delle scritture contabili. Ad esso è devoluto il controllo contabile.

Il Revisore deve anche:

- a) accertare che la valutazione del patrimonio consortile venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;
- b) accertare almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio nonché quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti, anche individualmente;
- d) intervenire all'adunanza dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione:
- e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

COLLEGIO ARBITRALE

ARTICOLO XXXI

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci ed il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto da 3 membri tutti nominati dal

Presidente del Tribunale di Torre Annunziata. Gli arbitri giudicheranno senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 giorni dalla sua costituzione. Provvederà, inoltre, alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO XXXII

Il Consorzio si intende sciolto di diritto nei casi previsti dal C.C.

L'assemblea può deliberare l'anticipato scioglimento del Consorzio con la maggioranza prevista dall'art.19.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio deve provvedere alla nomina dei liquidatori, preferibilmente tra i soci e/o rappresentanti di soci, stabilendone i poteri.

ARTICOLO XXXIII

Nel caso di cessazione del Consorzio, l'intero patrimonio consortile, salvo rimborso del capitale effettivamente versato ai soci, deve essere devoluto a favore della cooperazione agricola del Mezzogiorno, secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea.

ARTICOLO XXXIV

Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile, delle leggi, decreti e delle leggi speciali in materia.

Firmato:

Mariano Valentino Vinaccia



Notaio ADOLFO CANNAVALE (Sigillo)

ATTESTO TO STATE TO CANNAVALE con sede in the conforme dil'originals conserved at the conforme dil'originals fogli in

Mano di Sorremo. 12.12.2013